



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 44 DEL 19 MAG. 2020

OGGETTO: Valutazione di incidenza (positiva) riguardante le Linee Guida per la regolamentazione di alcune tipologie di progetti e interventi edilizi nel comune di Bussolengo (VR). Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. Il Comune di Bussolengo ha provveduto a stilare delle linee guida per la regolamentazione di alcune tipologie di progetti e interventi edilizi di competenza amministrativa. Per tali Linee Guida sono attesi degli effetti il cui ambito di influenza coinvolge i siti della rete Natura 2000. Con il presente decreto, l'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza conviene ad una positiva conclusione della valutazione di incidenza e propone un esito favorevole della relativa procedura (con prescrizioni e raccomandazioni) per la conclusione del procedimento di approvazione delle Linee Guida in parola da parte dell'Autorità competente, Comune di Bussolengo.

Direttiva 92/43/CEE, art.6; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt.5 e 6. D.G.R. n. 1400/2017

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO

PREMESSO che l'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati;

PREMESSO che l'art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d'incidenza, che tenga conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza alle Regioni e alle Province Autonome;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di incidenza è affidata all'Amministrazione Regionale anche nei casi di piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità procedente sia un ente pubblico;

DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone specifico esito;

DATO ATTO che il Comune di Bussolengo ha assunto con deliberazione di giunta n. 168 del 03/10/2019 le linee guida per la regolamentazione di alcune tipologie di progetti e interventi edilizi;

Mod. A - originale

DATO ATTO che il Comune di Bussolengo ha provveduto alla trasmissione della documentazione per la valutazione di incidenza alla competente Autorità regionale, la quale è stata acquisita al prot. reg. con n. 122479, 122486, 122489, 122502 del 16/03/2020 e, a completamento delle precedenti trasmissioni, l'ulteriore documentazione acquisita con n. 162160 del 21/04/2020, in adeguamento alla richiesta di integrazioni della documentazione acquisita al prot. reg. con n. 438411 del 11/10/2019;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, il cui studio, agli atti della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso, risulta redatto dal dott. Giacomo DE FRANCESCHI per conto del medesimo Comune;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per le seguenti tipologie di progetti ed interventi edilizi: A1) Nuova edificazione: Intervento diretto per nuovi edifici a destinazione residenziale o compatibile con la residenza, con occupazione di suolo; A2) Ampliamenti di edifici esistenti (residenziale o compatibile con la residenza) con occupazione di suolo; B) Ampliamenti di edifici esistenti (produttivo); C) Pavimentazione di aree esterne; D) Parchi pubblici: Nuova realizzazione con occupazione di suolo naturale senza nessuna edificazione. Sistemazioni straordinarie soggette a progetto esecutivo; E) Nuove recinzioni o muri di cinta nelle aree di pertinenza di edifici residenziali e produttivi;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, l'ambito complessivo di applicazione delle Linee Guida in argomento ricade all'esterno della rete Natura 2000, seppur contermini in alcune zone alla ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest";

DATO ATTO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che lo studio esaminato considera che gli effetti dovuti ai fattori perturbativi conseguenti agli interventi previsti dalle Linee Guida in argomento siano non significativi nei confronti degli habitat e delle specie rinvenibili nell'area di analisi;

CONSIDERATO che si è provveduto all'esame istruttorio dell'istanza in argomento, predisponendo specifica relazione istruttoria tecnica n. 70 del 18/05/2020 (costituente l'**allegato B** al presente provvedimento);

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività istruttoria, i giudizi espressi nello studio di cui sopra sulla significatività delle incidenze, possono risultare ragionevolmente condivisibili previa attuazione delle prescrizioni e laddove possibile sulla base delle raccomandazioni riportate nel parere contenente gli esiti della valutazione (costituente l'**allegato A** al presente provvedimento);

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, la conclusione della valutazione di incidenza per l'istanza in argomento possa essere considerata positiva con le prescrizioni riportate nel precitato parere;

VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTE le DD.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, n. 786 del 27 maggio 2016, n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;

VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018;

VISTE le DD.G.R. n. 802/2016, n. 869/2016 e n. 1378/2019

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

**DECRETA**



Mod. 1 - originale

Ddr n. A A


del

19 MAG. 2020

pag. 2 di 3

1. di riconoscere una conclusione positiva della valutazione di incidenza sui siti della rete Natura 2000 coinvolti e di proporre un esito favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., con prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere costituente l'**allegato A**, sulla base dell'istruttoria tecnica n. 70 del 18/05/2020 (costituente **allegato B**), per l'approvazione delle Linee Guida e sulla base dello studio per la valutazione di incidenza esaminato, presente agli atti della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bussolengo, per il seguito di competenza al fine di consentire la conclusione del procedimento di approvazione delle Linee Guida;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott. Luigi Masia



IL DIRETTORE  
U.O. COMMISSIONI VAS VINCA  
Dott. Corrado Soccorso  
10/1/00





**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA**

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante le linee guida per la regolamentazione di alcune tipologie di progetti e interventi edilizi, nel comune di Bussolengo (VR) Pratica 4309

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest"

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 70/2020;

PER TUTTO QUANTO SOPRA, si formula il seguente parere sulla valutazione di incidenza:

**PRENDE ATTO**

della dichiarazione del dott. Giacomo DE FRANCESCHI, il quale dichiara che "La descrizione dei progetti di cui alle L.G. riportati nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la loro approvazione.

Dalla relazione di Valutazione Preliminare di Screening redatta secondo i contenuti della D.G.R.V n° 1400/2017 con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell'area di studio ed in particolare sul sito Natura 2000 individuato con cod. IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest"

e  
**DÀ ATTO**

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato (come quello rimandato ad ulteriori atti o a diversa scansione spazio-temporale) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione delle Linee Guida in argomento:



- A. qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 (in particolar modo art. 285 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016);
- B. qualora gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachior*", 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Pernis apivorus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Tringa glareola*, *Pipistrellus kuhlii*, *Rhinolophus hipposideros*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;
- iv. che l'attuazione delle Linee Guida in argomento sia sospesa negli ambiti in sia accertata la modifica delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce;

**CONVIENE**

ad una conclusione positiva della valutazione di incidenza, in adempimento al quadro prescrittivo sotto riportato, sui siti della rete Natura 2000 coinvolti

e

**PROPONE**

un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l'istanza di "linee guida per la regolamentazione di alcune tipologie di progetti e interventi edilizi, nel comune di Bussolengo (VR)"

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

**PRESCRIVE**

1. di vietare quanto previsto dalle Linee Guida che possa determinare la riduzione di superfici riconducibili ad habitat di interesse comunitario;
2. di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (di cui al dà atto) ovvero siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza delle Linee Guida (da identificarsi precedentemente all'approvazione delle stesse Linee Guida);
3. di escludere l'attuazione dei progetti e gli interventi edilizi previsti alle lettere A1, A2, B e C nelle aree (a partire da quelle individuate nello studio) in cui si realizza una modifica dell'idoneità ambientale (riduzione o perdita) per le specie segnalate qualora non sia garantito il mantenimento, per una parte significativa dell'ambito interessato dalla trasformazione, degli elementi (strutturalmente e funzionalmente) determinanti l'idoneità ambientale;
4. di impiegare sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto





- effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di provvedere alla verifica del rispetto delle indicazioni prescrittive, trasmettendo all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza, specifica reportistica comprensiva delle aree in cui si attuano le Linee Guida (georiferite secondo lo standard regionale);

#### RACCOMANDA

- di provvedere all'adeguamento documentale in riferimento alle predette considerazioni e prescrizioni, mediante l'assunzione nelle Linee Guida e nella relativa cartografia delle prescrizioni n. 1, 2, 3 e 4;
- di provvedere all'approvazione delle Linee Guida, come sopra adeguate, e di trasmettere la documentazione adeguata di cui al punto precedente entro 30 giorni dall'approvazione medesima;
- di trasmettere, contestualmente a quanto previsto dalla prescrizione n. 2, l'adeguamento del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 della selezione preliminare (sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria);
- di sospendere l'attuazione delle Linee Guida in argomento negli ambiti in cui sia accertata la modifica delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce;
- di provvedere alla trasmissione degli esiti delle verifiche di cui al predetto punto 5 entro il 31 gennaio dell'anno successivo di applicazione delle Linee Guida e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- di comunicare di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

#### RICONOSCE

per i progetti e gli interventi edilizi conseguenti le Linee Guida in argomento, qualora non in contrasto con il quadro ambientale della presente valutazione (tra cui DD.G.R. n. 4441/05, n. 4240/08 e n. 2200/2014), la non necessità della valutazione di incidenza di cui al numero 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"*

f.to dott. Corrado SOCCORSO  
Venezia, lì 18/05/2020







**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 70/2020

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante le linee guida per la regolamentazione di alcune tipologie di progetti e interventi edilizi, nel comune di Bussolengo (VR) Pratica 4309

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest"

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. Giacomo DE FRANCESCHI per conto dell'Amministrazione Comunale di Bussolengo, e per il tramite dello stesso Comune, acquisite al prot. reg. con n. 122479, 122486, 122489, 122502 del 16/03/2020 e, a completamento delle precedenti trasmissioni, l'ulteriore documentazione acquisita con n. 162160 del 21/04/2020, in adeguamento alla richiesta di integrazioni della documentazione acquisita al prot. reg. con n. 438411 del 11/10/2019;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 delle Linee Guida riguardanti progetti e interventi edilizi di entità medio-piccola in aree del territorio comunale appartenenti agli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti ai sensi della L.R. 14/2017;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento disciplinano le modalità di attuazione delle seguenti tipologie:

- A1) Nuova edificazione: Intervento diretto per nuovi edifici a destinazione residenziale o compatibile con la residenza, con occupazione di suolo;
- A2) Ampliamenti di edifici esistenti (residenziale o compatibile con la residenza) con occupazione di suolo;
- B) Ampliamenti di edifici esistenti (produttivo);
- C) Pavimentazione di aree esterne;



- D) Parchi pubblici: Nuova realizzazione con occupazione di suolo naturale senza nessuna edificazione. Sistemazioni straordinarie soggette a progetto esecutivo;
- E) Nuove recinzioni o muri di cinta nelle aree di pertinenza di edifici residenziali e produttivi;

PRESO ATTO che i progetti e gli interventi edilizi sopra descritti, ad eccezione di alcuni contesti ("Aree di recepimento delle misure di conservazione per *Emberiza hortulana* e *Lanius collurio*") in cui è posto un vincolo temporale nell'esecuzione (tra maggio e luglio), saranno realizzabili durante l'intero anno e per una durata massima di 18 mesi;

PRESO ATTO che per le suddette Linee Guida prevedono alcune precauzioni progettuali e che queste sono riferite rispetto agli ampliamenti di edifici produttivi (B) e alle nuove recinzioni (E), come pure alle modalità di gestione dei cantieri;

CONSIDERATO che solo alcune delle predette condizioni prescrittive corrispondono a precauzioni ai sensi della vigente disciplina e pertanto aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che nello studio esaminato non è definita la possibilità di ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività delle Linee Guida in argomento;

PRESO ATTO che per le Linee Guida in argomento non è previsto un termine di decadenza;

RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, e che, tuttavia, non risulta essere conforme nella qualificazione dell'oggetto rappresentato rispetto alle singole tipologie di progetti ed interventi edilizi ammessi dalle Linee Guida;

RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di attività non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o diversa scansione spazio-temporale), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A06.04 "Abbandono della produzione culturale", A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E01.01 "Urbanizzazione continua", E01.02 "Urbanizzazione discontinua", E01.04 "Altre forme di insediamento", E02 "Aree industriali e commerciali", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni", H02.07 "Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H05.01 "Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.02 "Inquinamento luminoso", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dalla presente istanza;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del singolo fattore;

CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alle fasi temporali di attuazione (18 mesi per il cantiere e 50 anni per l'esercizio);

CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H02.07, H05.01 e H06.02 non si è provveduto alla relativa stima e per H04 e H06.01.01 la determinazione dell'area di influenza si riferisce



- genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, sia ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei reali valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria" [in riferimento alle attività A1, A2 e B], G01.03 "Attività con veicoli motorizzati" [in riferimento all'impiego di mezzi per lo svolgimento delle attività], E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici" [in riferimento alle attività A2, B e D], G02.10 "Altri complessi per lo sport e per il tempo libero" [in riferimento alle attività A1 e D];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 270 m dalla sorgente emissiva);
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle attività delle Linee Guida in argomento;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, l'ambito complessivo di applicazione delle Linee Guida in argomento ricade all'esterno della rete Natura 2000, seppur contermini in alcune zone alla ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi il seguente habitat di interesse comunitario: 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*", 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento non ha riconosciuto per i predetti habitat di interesse comunitario una condizione di vulnerabilità alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione);
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 2816/09, gli ambiti delle Linee Guida in argomento coinvolgono i predetti habitat di interesse comunitario;





- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 2816/09) e che, per quanto sopra, non è stato dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Tringa glareola*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto una condizione di vulnerabilità alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione) per le suddette specie ad eccezione di: *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle locali condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame, ad eccezione di: *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Vertigo angustior*, *Triturus carnifex*, *Emys orbicularis*, *Natrix tessellata*, *Hypsugo savii*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus nathusii*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree



incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale e all'aggiornamento fornito contestualmente allo studio;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area di attuazione delle Linee Guida in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Pernis apivorus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus hipposideros*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno almeno la sussistenza del divieto di cui all'art. 285 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;

ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;

CONSIDERATO che le Linee Guida individuano degli ambiti (Allegato 3) in cui sono previste delle limitazioni temporali nell'attuazione delle attività per la particolare valenza ambientale;



- CONSIDERATO che, in riferimento al periodo e agli ambiti ammessi per lo svolgimento delle attività di cui alle Linee Guida in argomento, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità (marzo-luglio) per le specie di interesse comunitario (incluse le ulteriori specie individuate con la presente istruttoria), in particolare quelle a ridotta vagilità;
- CONSIDERATO che lo studio attesta per talune delle specie segnalate (*Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*) la modifica dell'attuale idoneità ambientale attraverso la perdita di superfici idonee ovvero la riduzione dei livelli di idoneità di parte del territorio idoneo;
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non sia ammessa l'esecuzione delle Linee Guida in corrispondenza di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza della presente istanza (da identificarsi precedentemente all'approvazione delle Linee Guida);
- RITENUTO che nelle aree (a partire da quelle individuate nello studio) in cui si realizza una modifica dell'idoneità ambientale (riduzione o perdita) per le specie segnalate siano esclusi i progetti e gli interventi edilizi previsti alle lettere A1, A2, B e C qualora non sia garantito il mantenimento, per una parte significativa dell'ambito interessato dalla trasformazione, degli elementi (strutturalmente e funzionalmente) determinanti l'idoneità ambientale;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- RITENUTO che sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo di applicazione, mediante specifica reportistica comprensiva delle aree in cui sono in attuazione le Linee Guida (georiferite secondo lo standard regionale);
- ATTESO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione delle Linee Guida in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi





nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non adeguati nell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto alle attività ammesse dalle singole Linee Guida, in funzione della tipologia dei contesti territoriali dichiarati);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

F.to dott. Corrado SOCCORSO  
Venezia, lì 18/05/2020

